



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E TERRITORIO

REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO NEI LABORATORI
E
LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO





Il Direttore del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università degli Studi del Molise

- RITENUTO necessario regolamentare l'accesso, la frequenza e la presenza di studenti, personale tecnico e docenti nei laboratori della ricerca e della didattica del Dipartimento.
- RITENUTO necessario di garantire, anche attraverso un'adeguata informazione, una più efficace tutela della salute e della sicurezza di quanti – studenti, dottorandi, assegnisti e figure equivalenti, personale tecnico, docenti – operano nei laboratori del Dipartimento.
- VISTO il D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- VISTO il D.M. del 5 agosto 1998, n. 363, regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise emanato con D.R. n. 15 del 10 gennaio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17 del 21 gennaio 2012.
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 177 del 2 marzo 2012.
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Bioscienze e Territorio del 26.03.2015 in merito alle norme per l'accesso nei laboratori e linee guida di comportamento.

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Premesse

1. Per Linee guida s'intendono atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sicurezza e salute sono due termini distinti fra loro ma spesso sono conseguenza l'una dell'altra: un'attenta e meticolosa programmazione e gestione della sicurezza evitano situazioni che possono causare un'alterazione dello stato di benessere fisico e psichico dell'organismo umano.
3. Sono considerati *Laboratori* i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici.
Nei Laboratori di didattica e di ricerca, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, pertanto tutte le attività che vi si svolgono sono soggette a leggi e a norme che devono essere tenute in considerazione fin dalla fase progettuale delle attività stesse.
4. Nei Laboratori, siano essi di ricerca, di analisi, o di didattica, la sicurezza è un aspetto fondamentale del modo di svolgere l'attività. Spetta a tutti, ognuno per le proprie competenze, adoperarsi per assicurare la realizzazione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per ogni nuova attività deve essere prevista, fin dalle prime fasi di programmazione, la definizione delle condizioni di sicurezza di tutto il processo lavorativo e del modo di conseguirla.
5. Le tipologie dei rischi nei Laboratori sono legate ad una serie di fattori, fra i quali si citano, ad



esempio:

- a. pericoli presentati dai materiali utilizzati che possono essere tossici, nocivi, corrosivi, cancerogeni, capaci di provocare effetti irreversibili, capaci di esplodere, infiammabili, agenti biologici pericolosi, materiali radioattivi, ecc..
- b. pericoli presentati dalle apparecchiature: parte elettrica, parti meccaniche in movimento, sistemi a pressione e sotto vuoto, sistemi ad alte o basse temperature, ecc..
- c. pericoli presentati dai locali: impianti, arredi (cattivo utilizzo degli spazi; affollamento, rete di distribuzione di gas non sicura, piani di lavoro di banchi e cappe non idonei, ecc.).
- d. addestramento non sempre sufficientemente adeguato degli operatori.

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento:
 - a. Disciplina le modalità di accesso e le principali linee guida relative ai Laboratori ubicati presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università degli Studi del Molise.
 - b. Contiene linee generali di comportamento e non è sufficiente a garantire la conoscenza di tutte le norme di sicurezza negli ambienti di lavoro e, altresì, non sostituisce la lettura e comprensione dei manuali d'uso delle apparecchiature eventualmente utilizzate.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. L'elenco nominativo delle persone autorizzate a frequentare il Laboratorio, con l'indicazione del periodo di autorizzazione, è affisso all'ingresso di ciascun locale.
2. L'elenco dei laboratori con il relativo Responsabile (art.3) è riportato nell'allegato A.
3. Il personale autorizzato a ricevere in consegna le chiavi di accesso ai Laboratori è tenuto a preservare l'ordine e la pulizia all'interno dei laboratori

Articolo 3 - Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio (Responsabile A.D.R.L.)

1. Per Responsabile A.D.R.L. si intende il soggetto che, indicato da apposita delibera di Dipartimento, svolge attività didattiche o di ricerca in Laboratorio, individualmente o come coordinatore di gruppo.
2. E' garante delle finalità di ricerca, di didattica o di servizio ed è responsabile dell'attività lavorativa che gli Utenti svolgono nei Laboratori di riferimento poiché ne coordina e ne assegna le mansioni.
3. Deve istruire adeguatamente il personale che afferisce al proprio Laboratorio, compresi studenti, tirocinanti, borsisti e dottorandi, in relazione alle attività che questi dovranno svolgere, in modo che tutti siano informati su:
 - a. i possibili rischi presenti nel luogo di lavoro e quelli derivanti dallo svolgimento delle diverse mansioni;
 - b. i possibili danni derivanti dall'utilizzo di sostanze pericolose, ivi compresi i gas tecnici e/o apparecchiature pericolose;
 - c. le misure di prevenzione e protezione da attuare in ogni specifica situazione.
4. Collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre





figure previste dalla vigente normativa ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.

5. Prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
6. Nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
 - b. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
 - c. adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d. attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.
7. Ha il potere di diffida e, ove necessario, ha la facoltà di interrompere l'attività propria o dei propri collaboratori, in caso di pericolo grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente.
8. Ha il compito di verificare la dotazione ed il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione e di curare, d'intesa con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli interventi periodici di verifica funzionale e di manutenzione.
9. Comunica al Responsabile dei Laboratori le quantità e la tipologia (codice C.E.R.) di Rifiuto Speciale smaltito al deposito temporaneo per lo stoccaggio dei Rifiuti Speciali.
10. Aggiorna periodicamente il reagentario di Laboratorio e le relative schede di sicurezza.

Articolo 4 - Responsabile dei Laboratori del Dipartimento

1. Appartiene alla categoria del Personale Tecnico Amministrativo del Dipartimento e collabora con i Responsabili A.D.R.L. per gli aspetti concernenti la corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti gli Utenti del Laboratorio stesso.
2. Vigila sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i frequentatori del Laboratorio.
3. Organizza la raccolta dei Rifiuti Speciali, provenienti dalle attività lavorative svolte nei Laboratori, in collaborazione con il Responsabile A.D.R.L. e/o altro personale incaricato.
4. Collabora con il Responsabile A.D.R.L. nell'organizzare il calendario degli accessi ai laboratori per le esercitazioni didattiche.
5. Deve essere informato in merito a:
 - entrata e uscita dal Laboratorio di apparecchiature, materiali o altri beni inventariati e/o di spostamenti degli stessi all'interno del Laboratorio;
 - eventuali incidenti, anche se di piccola entità, occorsi;
 - esigenze di accesso al Laboratorio di personale non preventivamente autorizzato dal Direttore.
6. Deve sospendere il permesso di accesso a chi non rispetta il presente regolamento e relativi documenti di riferimento.



Articolo 5 - Accesso ai Laboratori

1. L'accesso ai laboratori è consentito al Personale Docente e Tecnico in organico del Dipartimento ed al Personale dell'Ateneo facente parte dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo che dovranno, preventivamente, fare comunicazione al Responsabile A.D.R.L..
2. L'accesso a Dottorandi, Assegnisti, Laureandi, Tirocinanti, ecc. è concesso previa richiesta di autorizzazione al Responsabile A.D.R.L., sottoscritta dal Docente/Ricercatore responsabile del progetto di ricerca, ed è subordinata alla conoscenza delle norme di sicurezza a cui attenersi nello svolgimento delle attività previste.
3. L'accesso a studenti per dimostrazioni ed esercitazioni previste dai corsi curriculari è concessa previa richiesta di autorizzazione al Responsabile A.D.R.L., sottoscritta dal Docente.
4. Le autorizzazioni vengono rilasciate previa compilazione di appositi moduli che possono essere scaricati dal sito del Dipartimento (dipbioter.unimol.it/il-dipartimento/modulistica) o richiesti al Responsabile del Laboratorio. Questi moduli devono essere firmati dall'Utente per cui si chiede l'autorizzazione e dal Docente di riferimento e controfirmato, per autorizzazione, dal Responsabile A.D.R.L. dove verrà svolta la ricerca.
5. L'accesso autorizzato ai Laboratori presuppone conoscenza e accettazione integrale del presente regolamento.
6. L'accesso a personale esterno che non rientra nelle categorie sopra menzionate deve essere regolamentato da apposite indicazioni riportate nei contratti e convenzioni di ricerca. Fatto salvo da parte del personale esterno l'obbligo di rispettare le norme di sicurezza sul lavoro, questi dovrà essere fornito di adeguate coperture assicurative per infortunio e responsabilità civile terzi.
7. L'accesso di soggetti esterni in visita ai Laboratori è consentito unicamente se accompagnati da un Docente e/o dal Responsabile dei Laboratori, previa verifica da parte di questi ultimi della compatibilità con le attività in corso.

Articolo 6 - Norme generali di comportamento

1. Non introdurre in Laboratorio sostanze ed oggetti estranei alle attività lavorative.
2. Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro.
3. Usare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati per ogni tipo di rischio (camici, guanti adatti per l'agente che si deve manipolare, occhiali di sicurezza, visiere, maschere adatte per l'agente da cui devono proteggere, calzature, ecc.) che devono essere utilizzati correttamente.
4. Evitare l'eccessivo affollamento di Utenti nei Laboratori.
5. Riferire sempre al Responsabile del Laboratorio eventuali incidenti o condizioni di non sicurezza.
6. Non indossare indumenti o oggetti penzolanti specialmente se in vicinanza di apparecchiature con organi in movimento che ne potrebbero agganciare l'oggetto.
7. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
8. Non ostruire i percorsi e le uscite di emergenza né le attrezzature antincendio.
9. Tenere sempre ben accessibili e correttamente segnalati i quadri elettrici e i dispositivi di erogazione, interruzione dei fluidi per permettere il rapido intervento in caso di emergenza.





10. Comunicare con le altre persone presenti nel Laboratorio per avvisare della lavorazione che si effettua nel caso in cui essa presenti dei pericoli.
11. Mantenere ordine e pulizia nel Laboratorio, evitando la presenza eccessiva di apparecchi, strumenti e materiali sui piani di lavoro.
12. Al termine delle attività rimuovere dai piani di lavoro la vetreria e le attrezzature utilizzate.
13. Evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo ad incendi ed esplosioni, ad esempio, è vietato utilizzare qualsiasi fiamma libera in presenza di sostanze infiammabili.
14. Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico bisogna acquisire le informazioni sulle sue caratteristiche attraverso le schede di sicurezza attenendosi alle indicazioni riportate per la manipolazione, stoccaggio e smaltimento.
15. La manipolazione di sostanze chimiche, l'uso di agenti biologici di Classe I e lo svolgimento di tutte le attività di laboratorio, nel rispetto delle procedure di sicurezza sottoscritte e previo utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuale (*D.P.I.*), è consentita solo alle persone autorizzate.
16. Lo stato di gravidanza preclude qualsiasi attività di laboratorio in cui si fa utilizzo di agenti chimici e biologici.
17. Nel caso il soggetto interessato manifesti una condizione di incompatibilità con l'esposizione a specifiche sostanze chimiche, il Responsabile di Laboratorio, informato, lo avvierà al Medico competente per il tramite della Direzione di Dipartimento.
18. Non lasciare senza controllo reazioni chimiche in corso o apparecchi in funzione e, nel caso, assicurarsi dell'efficacia dei sistemi di sicurezza.
19. Raccogliere, separare e smaltire in modo corretto i rifiuti chimici, solidi e liquidi, prodotti in Laboratorio.
20. Ove possibile, si devono adottare metodiche in grado di ridurre la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili e chimicamente instabili.

Articolo 7 - Obblighi

1. Attenersi sempre alle norme di sicurezza illustrate dal Responsabile A.D.R.L..
2. Ricorrere sempre a dispositivi di protezione collettiva (cappe, aspirazioni localizzate, schermi, ecc.).
3. Conservare le schede di sicurezza dei reagenti chimici nei propri laboratori al fine di renderli accessibili al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione quando richieste.
4. Leggere attentamente le etichette e le schede di sicurezza dei reagenti e preparati chimici da utilizzare.
5. Indossare il camice nei laboratori in cui si fa utilizzo di agenti chimici e biologici.
6. Usare guanti, occhiali o quant'altro si renda di volta in volta necessario per la propria protezione individuale.
7. Conservare opportunamente i reagenti in sicurezza: al termine dell'utilizzo bisogna assicurarsi che i contenitori dei reagenti siano ben chiusi e correttamente conservati.
8. Trasportare i reattivi all'interno del Laboratorio in sicurezza anche mediante l'ausilio di specifiche custodie di sicurezza.
9. Tutti i contenitori devono essere correttamente etichettati in modo da poterne riconoscere in qualsiasi momento il contenuto.
10. Controllare sempre e con attenzione le reazioni chimiche in corso o gli apparecchi in funzione.
11. Avvisare tempestivamente il Responsabile A.D.R.L. ed il Responsabile dei Laboratori nei



seguenti casi: malessere del lavoratore, rottura di oggetti o apparecchiature, versamento di reattivi e contatto con sostanze pericolose, eventuale imperizia ed imprudenza dei lavoratori che possono pregiudicare la sicurezza di persone e cose.

12. Tenere pulito e in ordine il posto di lavoro perché il disordine aumenta la probabilità di incidenti.
13. Utilizzare correttamente gli strumenti ed accertarsi del loro corretto funzionamento al termine del loro utilizzo, in caso di guasto, informare il Responsabile A.D.R.L..

Articolo 8 - Divieti

1. Mescolare fra loro sostanze diverse senza prima aver verificato la loro compatibilità chimica.
2. Guardare e annusare dentro provette, beute o contenitori in generale.
3. Forzare la vetreria, i tappi o le connessioni smerigliate bloccate.
4. Aspirare liquidi con la bocca.
5. Dirigere verso di sé o altre persone l'imboccatura dei contenitori nel cui interno sono in atto reazioni da cui potrebbero generarsi schizzi o vapori pericolosi.
6. Rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
7. In Laboratorio è vietato mangiare, bere e fumare.
8. Toccare parti di circuiti elettrici in tensione.
9. Far funzionare dispositivi elettrici in zone del Laboratorio dove c'è ristagno o condensa di acqua o di altri liquidi.
10. Spostare le attrezzature presenti nei Laboratori senza l'autorizzazione del Responsabile dei Laboratori e senza averne data comunicazione al Direttore di Dipartimento.
11. Toccare con i guanti, con cui si sono maneggiate sostanze pericolose, superfici con le quali tutti vengono normalmente in contatto senza indossare dispositivi di protezione (maniglie delle porte, oggetti e apparecchiature varie di laboratorio non interessati dall'esperienza in corso, ecc.).

Articolo 9 - Comportamenti in caso di incidenti

1. In caso di incidente che coinvolga sostanze chimiche, come per qualsiasi tipo di incidente, attenersi sempre e subito alle norme contenute nel piano di emergenza, del quale tutto il personale deve aver preso visione prima di accedere al Laboratorio.
2. Se l'incidente è di lieve entità come azione di primo intervento agire prontamente avendo cura di:
 - togliere gli indumenti e gli eventuali DPI contaminati, usando le necessarie precauzioni.
 - decontaminare la cute utilizzando un getto di acqua corrente.
 - se sono stati interessati gli occhi, fare ricorso a lavaocchi predisposti nei laboratori.
 - in caso di necessità fare ricorso alla cassetta di medicazione.
 - non disperdere le sostanze contaminanti nell'ambiente, raccoglierle con la protezione dei DPI richiesti dalla situazione; se si tratta di liquidi ricorrere agli appositi prodotti assorbenti; pulire bene le superfici interessate. Se sono presenti gas, vapori o polveri aerodisperse, realizzare la massima ventilazione del locale utilizzando tutti i mezzi disponibili di aerazione meccanica come le cappe.





Articolo 10 - Valutazione dei rischi da interferenza

1. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a ditte esterne, i Responsabili A.D.R.L. devono obbligatoriamente valutare la necessità della redazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) secondo la normativa vigente. Sono esclusi i servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché per lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni e che non comportino esposizione ad agenti cancerogeni, biologici, fisici/meccanici, atmosfere esplosive o a rischi particolari come per es. lavori in quota od esposizione a radiazioni ionizzanti.

Articolo 11 - Piano di Emergenza ed Evacuazione

1. Prima di accedere in un luogo di lavoro è opportuno prendere visione del Piano di Emergenza ed Evacuazione relativo al luogo di lavoro stesso con particolare riferimento alle modalità di comunicazione delle emergenze, alle azioni da intraprendere, alle modalità di evacuazione ed all'indicazione delle vie di esodo.
2. In caso di necessità, per eventuali chiarimenti o consulenze, è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell'Ateneo.

Articolo 12 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione in Consiglio di Dipartimento di Bioscienze e Territorio.
2. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento di Bioscienze e Territorio, può essere modificato con gli stessi termini e modalità dell'approvazione iniziale.
3. Il presente Regolamento è affisso in ciascun Laboratorio del Dipartimento e al rispetto delle norme in esso prescritte sono tenuti tutti coloro che utilizzano il Laboratorio.

Numeri di emergenza

Servizio Prevenzione e Protezione - UniMol	0874 2374 / 0874 4154
Servizio Reperibilità Emergenza - UniMol	335 7203806
Emergenza Sanitaria - Pronto Intervento	118
Vigili del Fuoco - Pronto Intervento	115
Emergenza pubblica - Polizia di Stato - Soccorso Pubblico	113
Carabinieri - Pronto Intervento	112
Emergenza Sanitaria - Centralino Ospedale - Isernia	0865 4421
Emergenza Sanitaria - Centralino Ospedale - Campobasso	0874 4091



Indice

Premesse	1
Articolo 1 - Finalità	2
Articolo 2 - Disposizioni generali	2
Articolo 3 - Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio (Responsabile A.D.R.L.).....	2
Articolo 4 - Responsabile dei Laboratori del Dipartimento	3
Articolo 5 - Accesso ai Laboratori	4
Articolo 6 - Norme generali di comportamento	4
Articolo 7 - Obblighi	5
Articolo 8 - Divieti	6
Articolo 9 - Comportamenti in caso di incidenti	6
Articolo 10 - Valutazione dei rischi da interferenza	7
Articolo 11 - Piano di Emergenza ed Evacuazione	7
Articolo 12 - Norme finali	7
Numeri di emergenza	7

